

Prova: il giudice non corre in soccorso della parte.

I poteri d'ufficio attribuiti al Giudice ex art. [421](#) c.p.c. non possono sopperire alle lacune probatorie delle parti.

Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, ordinanza del 3.6.2013

Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatogli in data 27.11.2012 da T s.p.a.

Va innanzitutto respinta l'eccezione di violazione del diritto di difesa sollevata dal ricorrente per non avere la convenuta fornito al lavoratore, nel corso del procedimento disciplinare che ha preceduto il licenziamento, tutta la documentazione relativa all'attività svolta dal ricorrente stesso.

Non sussiste in capo al datore di lavoro l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, nell'ambito del procedimento disciplinare, la documentazione su cui si basa la contestazione (doc.8 ric.). Quest'ultima, inoltre, era sufficientemente specifica da consentire al lavoratore la piena esplicitazione del suo diritto di difesa. Tanto è vero che il lavoratore si è ampiamente giustificato anche per iscritto (doc.10 ric.)

Il lavoratore, inoltre, può ben limitarsi a negare l'addebito contestato, incombendo sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del fatto posto a fondamento del recesso dal rapporto di lavoro qualora il licenziamento venga giudizialmente impugnato. Nel caso in esame, con riferimento alla prima contestazione (doloso danneggiamento compiuto il 9.6.2012) tale onere non è stato assolto dalla convenuta.

L'onere di provare l'effettiva sussistenza del fatto contestato (posto alla base del licenziamento disciplinare) ricade sul datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 604 del 1966 ("L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro").

Il fatto contestato consiste nel fatto materiale (azione o omissione, nesso di causalità, evento) e nel cosiddetto elemento soggettivo (dolo, colpa, intensità di entrambi).

La documentazione in atti, ivi compresa la dichiarazione del collega di lavoro del ricorrente, sig.M (doc.14 conv), non è sufficiente a fornire la prova certa del fatto contestato al ricorrente. La prova orale richiesta dalla convenuta a pag.27 della memoria, oltre ad essere irrivalentemente dedotta ("ammettere interrogatorio per testi su tutte le circostanze esposte nei punti della narrativa in fatto da intendersi come qui capitolati a prova e preceduti dalle parole "vero che" "), non era comunque idonea a provare la fondatezza e legittimità del provvedimento datoriale.

I poteri d'ufficio attribuiti al Giudice ex art.421 c.p.c. non possono sopperire alle lacune probatorie delle parti

In conclusione, non vi è agli atti la prova che sia stato proprio il ricorrente a manomettere i cavi in questione.

Si rammenta come il provvedimento esclusivo, costituendo la massima sanzione disciplinare applicabile, debba essere adottato solo se sussista la prova certa che il lavoratore abbia posto in essere il comportamento contestato.

Per quanto riguarda, invece, il secondo addebito (aver venduto titoli di viaggio per somme maggiori rispetto a quelle dovute con relativa indebita appropriazione delle somme pagate in eccesso), in ossequio ai principi generali di ragionevolezza e proporzionalità, ritiene la scrivente che il fatto addebitato al ricorrente non sia tale da legittimare il recesso del datore di lavoro.

La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10337 del 21 giugno 2012, ha riassegnato al Giudice il ruolo di arbitro nella valutazione delle fattispecie disciplinari e nella proporzionalità delle sanzioni adottate affermando il principio che la previsione di un'ipotesi di giusta causa contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, in quanto tale elencazione ha valenza esemplificativa e non già tassativa.

Pertanto il giudice dovrà sempre verificare, stante l'inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all'art. 2119 cod. civ., e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore.

Alla declaratoria di illegittimità del licenziamento consegue la tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970 e succ. modifiche, ossia l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Ritiene la scrivente sia equo determinare il suddetto risarcimento nella misura di 6 mensilità della retribuzione globale di fatto (Euro 2.032,73 busta paga novembre 2012).

Il ricorrente ha dichiarato di non aver percepito, dopo il licenziamento, alcun reddito da lavoro dipendente. Non vi è dunque alcuna somma da detrarre dall'importo sopra liquidato a titolo di aliunde perceptum, come neppure a titolo di aliunde percipiendum, considerata l'attuale situazione economica e occupazionale che rende estremamente difficile il reperimento di altra occupazione.

Alla soccombenza della convenuta segue la condanna delle medesima alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente;
ordina alla convenuta di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro;
condanna la convenuta al risarcimento del danno patito dal lavoratore, versando al predetto un'indennità pari a 6 mensilità della retribuzione globale

di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal di del licenziamento sino alla reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Si comunichi.

Così deciso in Busto Arsizio, il 31 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2013.

La Nuova Procedura Civile